

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA**III^A SEZIONE CIVILE****UFFICIO PROCEDURE CONSORSUALI****R.G. n. 9/2023 e 11/2023****ISTANZA EX ART. 71, COMMA 1 D.LGS. n. 14/2019**

per

STOMACONI GIULIANA e STOMACONI ANNA MARIA, con gli Avv.ti Emanuele Bernardini e Daniele Migliorati

Le esponenti, come sopra rappresentate e difese,

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 74/2023 pubblicata in data 3.11.2023, il Tribunale di Perugia – Ufficio Procedure Concorsuali ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalle esponenti;
- nell'ambito del piano così omologato è stata prevista la vendita del bene immobile di proprietà delle medesime Stomaconi Giuliana e Stomaconi Anna Maria, consistente nel fabbricato in corso di costruzione sito in Bastia Umbra, Via Berlino snc, distinto e censito al N.C.E.U. del Comune di Bastia Umbra (PG) al Foglio n. 13, particella n. 2596 sub. 1, 2, 3 e 4 al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 13, particella n. 2596;
- a tale fine, le esponenti hanno predisposto, per il tramite dei sottoscritti Legali, un'avviso di vendita da pubblicarsi ai fini di sollecitare la presentazione di offerte di vendita da parte del mercato, già sotto posto al vaglio del Giudice;
- al fine di procedere quindi all'esperimento della procedura competitiva, in particolare in forma telematica, volta alla vendita del bene di cui sopra, assicurando la massima partecipazione degli interessati mediante adeguate forme di pubblicità, sono stati contattati soggetti a ciò specializzati (AstaLegale ed altri);



- detti soggetti, per procedere alla pubblicità sui propri portali, richiedono la previa pubblicazione dell'avviso della vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), previsto dall'art. 490, comma 1 c.p.c., da effettuarsi però in autonomia da parte del proponente;
- pur essendo dubbia l'obbligatorietà, ai fini delle procedure competitive di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 14/2019, della previa pubblicazione dell'avviso sul PVP, si ritiene comunque opportuno procedere alla stessa, d'accordo con il Gestore della Crisi, al fine di evitare ogni contestazione in ordine alla procedura seguita;
- tuttavia, l'inserimento dell'avviso sul PVP è consentito dalle relative specifiche tecniche solo ad opera del professionista delegato o di figure affini (curatore, commissario, liquidatore), ovvero di "*soggetti specializzati*";
- la disciplina di cui all'art. 71, comma 1 D.Lgs. n. 14/2019 prevede che "*alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, **provvede il debitore tramite procedure competitive***", senza alcun richiamo alle disposizioni in tema di vendite in sede esecutiva o fallimentare, né è prevista la nomina di una figura incaricata delle predette operazioni (professionista delegato o liquidatore).

Tutto ciò premesso, le Sig.re Stomaconi Anna Maria e Stomaconi Giuliana, come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 71, comma 1 CCII, Voglia autorizzare i sottoscritti procuratori, in nome e per conto delle sig.re Stomaconi Anna Maria e Stomaconi Giuliana, a:

- procedere alla pubblicazione sul PVP in qualità di "*soggetti specializzati*", quale figura più compatibile tra quelle indicate sul relativo portale, ivi compresa la corresponsione del contributo di previsto dall'art. 18-*bis* D.P.R. 2002 n. 115 a valere sull'apposito fondo spese previsto nel piano di ristrutturazione omologato;



- avvalersi, ai fini delle ulteriori forme di pubblicità e dell'esperimento della gara telematica, di uno o più gestori, scelti tra quelli iscritti nell'apposito Registro, d'accordo con il Gestore della Crisi.

Con osservanza.

Perugia, 10 gennaio 2025

Avv. Daniele Migliorati

Avv. Emanuele Bernardini

